



Comune di San Giorgio delle Pertiche

(Provincia di Padova)

Area Affari Generali

Protocollo n. 14152 del 2005

San Giorgio delle Pertiche; 17 novembre 2005

Ordinanza n. 21 del 2005

Oggetto: **Divieto di sosta per caravans, tende ed altri mezzi precari similari.**

IL SINDACO

PREMESSO che il servizio di raccolta rifiuti urbani avviene da alcuni anni con il sistema "porta a porta", sistema che ha reso necessario rimuovere, su tutto il territorio comunale, i contenitori pubblici per i rifiuti;

CONSIDERATO che non esistono sul territorio comunale aree idoneamente attrezzate per lo stazionamento di caravans, tende ad altre strutture precarie, in quanto prive dei servizi primari. Preso atto che conseguentemente non risulta garantita la tutela dell'ambiente, delle persone e delle norme igienico sanitarie e, in assenza di tali servizi, dette soste possono arrecare inconvenienti di carattere igienico sanitario alle persone ed agli animali;

Accertato che solo per la realizzazione di particolari iniziative alcune specifiche aree e per tempi determinati, saranno all'uopo opportunamente attrezzate al fine di consentire la sosta;

VISTO il TULSS approvato con R.D. 27.07.1931 n. 1265;

VISTO l'art. 32 della legge 23/12/1978 n. 833;

Visto l'articolo 50, 5 comma del D.Lgs. 267/2000;

ordina

- 1) Il divieto di sosta, su tutto il territorio comunale, di mezzi tipo caravans, tende ad altre strutture similari precarie al fine di evitare problemi igienico sanitari ed i conseguenti rischi per le persone e per gli animali;
- 2) Agli agenti della Forza pubblica di dare esecuzione alla presente ed attivarsi per l'immediato sgombero.

Dispone inoltre:

- 1) Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio del Comune di San Giorgio delle Pertiche;
- 2) Di demandare, all'ufficio tecnico comunale, il posizionamento di adeguata segnaletica nelle principali aree pubbliche;
- 3) Di trasmettere copia della presente al Prefetto di Padova, alla locale stazione dei Carabinieri e al comando di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del Camposampierese, per i provvedimenti di competenza.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ai sensi della legge 06/12/1971 n. 1034 e successive codificazioni, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 1199, entro 120 dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco: Zorzi dott.ssa Catia



Comune di San Giorgio delle Pertiche

(Provincia di Padova)

Area Affari Generali

Protocollo n. 14152 del 2005

San Giorgio delle Pertiche; 17 novembre 2005

Ordinanza n. 21 del 2005

Oggetto: **Divieto di sosta per caravans, tende ed altri mezzi precari similari.**

IL SINDACO

PREMESSO che il servizio di raccolta rifiuti urbani avviene da alcuni anni con il sistema "porta a porta", sistema che ha reso necessario rimuovere, su tutto il territorio comunale, i contenitori pubblici per i rifiuti;

CONSIDERATO che non esistono sul territorio comunale aree idoneamente attrezzate per lo stazionamento di caravans, tende ad altre strutture precarie, in quanto prive dei servizi primari. Preso atto che conseguentemente non risulta garantita la tutela dell'ambiente, delle persone e delle norme igienico sanitarie e, in assenza di tali servizi, dette soste possono arrecare inconvenienti di carattere igienico sanitario alle persone ed agli animali;

Accertato che solo per la realizzazione di particolari iniziative alcune specifiche aree e per tempi determinati, saranno all'uopo opportunamente attrezzate al fine di consentire la sosta;

VISTO il TULSS approvato con R.D. 27.07.1931 n. 1265;

VISTO l'art. 32 della legge 23/12/1978 n. 833;

Visto l'articolo 50, 5 comma del D.Lgs. 267/2000;

ordina

- 1) Il divieto di sosta, su tutto il territorio comunale, di mezzi tipo caravans, tende ad altre strutture similari precarie al fine di evitare problemi igienico sanitari ed i conseguenti rischi per le persone e per gli animali;
- 2) Agli agenti della Forza pubblica di dare esecuzione alla presente ed attivarsi per l'immediato sgombero.

Dispone inoltre:

- 1) Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio del Comune di San Giorgio delle Pertiche;
- 2) Di demandare, all'ufficio tecnico comunale, il posizionamento di adeguata segnaletica nelle principali aree pubbliche;
- 3) Di trasmettere copia della presente al Prefetto di Padova, alla locale stazione dei Carabinieri e al comando di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del Camposampierese, per i provvedimenti di competenza.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ai sensi della legge 06/12/1971 n. 1034 e successive codificazioni, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 1199, entro 120 dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco: Zorzi dott.ssa Catia